



# PROVINCIA DI SAVONA

## ATTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

N. 2394 DEL 15/09/2021

**SETTORE:** Gestione viabilità, edilizia ed ambiente

**SERVIZIO:** Autorizzazioni ambientali

CLASSIFICA 10.3.8 FASCICOLO N.7/2004

**OGGETTO:** COMUNE DI VARAZZE. COMPLESSO IPPC “DISCARICA RAMOIGNINA”, SITO IN VARAZZE IN VIA CANAVELLE SNC. MODIFICA NON SOSTANZIALE AI SENSI DELL’ART. 29 NONIES C.1 DEL D.LGS. 152/06. RICHIEDENTE: LAVAJET GLOBAL SERVICE S.R.L.

### IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO

#### VISTI

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale;
- D.Lgs. 36/2003 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- il D.M. n° 120 del 03/06/2014 “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”
- la L.R. 21 giugno 1999, n. 18 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia.”;
- la L.R. 6 giugno 2017, n. 12 “Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali”;
- la Legge 7 Aprile 2014, n°56: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- L.R. 10 luglio 2017, n. 17 “Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2015, n° 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alla province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n° 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province sulle unioni e fusioni di comuni)”;
- la L.R. 10 aprile 2015, n. 15 “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n° 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province sulle unioni e fusioni di comuni)”;
- la L.R. 29 dicembre 2020, n.32 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2021”;
- la Legge 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.” e, in particolare, l’art. 14 il quale individua gli interventi per i quali sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo tramite Conferenza di servizi;

- il D.Lgs 18 febbraio 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" con particolare riferimento all'art.107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione
- il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali
- l'articolo 18 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la funzione dirigenziale
- gli articoli 22 e 23 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti
- il Decreto del Presidente della Provincia di Savona n. 317 del 21/12/2020 "Aggiornamento contributi per spese di istruttoria dovute dai richiedenti nei procedimenti di competenza del Settore Gestione Viabilità Edilizia ed Ambiente."
- La Delibera di Giunta Provinciale n. 57 del 20/11/2020 "Regolamento per la disciplina delle attività di approvazione dei progetti, autorizzazione alla installazione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti e di autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e/o recupero ai sensi dell' art. 18 della l. r. 6 giugno 2017 n. 12 e degli art. 208, 209, 211 e 214 del d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152"
- e ll. ss. mm. ed ii.

#### **VISTI, altresì:**

- il P.D. n. 4973 del 6/7/2010 avente ad oggetto "*AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS 18/02/2005 N. 59 E L.R. 18/99 PER LE ATTIVITÀ DELLA CATEGORIA 5 DELL'ALLEGATO 1 DEL D.LGS 59/05, IN MERITO ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI, IN PARTICOLARE CODICE IPPC 5.4: "DISCARICHE CHE RICEVONO PIÙ DI 10 TONNELLATE AL GIORNO O CON UNA CAPACITÀ TOTALE DI OLTRE 25.000 TONNELLATE, AD ESCLUSIONE DELLE DISCARICHE PER INERTI", IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI VARAZZE (SV), LOC. RAMOGNINA, GESTITO DALLA SOCIETÀ RAMOGNINA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA PASSIONE N°1 - MILANO (MI)*".
- P.D. n. 3579 del 19/08/2015 avente ad oggetto: "*SOCIETÀ RAMOGNINA AMBIENTE S.R.L. VOLTURA PER AFFITTO RAMO D'AZIENDA ALLA SOCIETÀ LAVAJET GLOBAL SERVICE S.R.L. DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON ATTO DIRIGENZIALE N. 4973 DEL 06/07/2010*
- il P.D. n. 869 del 03/04/2020 avente ad oggetto "*COMUNE DI VARAZZE. DISCARICA RAMOGNINA. LOCALITÀ CANAVELLE. PROVVEDIMENTO DI ASSENSO ALLA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON P.D. N. 4973 DEL 06.07.2010.*"

#### **PREMESSO che:**

- il procedimento di rinnovo dell'AIA n.4973 del 06.07.2010 modificata come sopra indicato, ad oggi in corso di completamento, mantiene valido il titolo autorizzativo esistente, come previsto al c.11 dell'art 29 octies del D.Lgs 152/2006, secondo il quale il gestore continua l'attività fino alla pronuncia finale dell'Autorità competente;
- l'art. 103 comma 2 del D.L. n.18/2020 "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*", convertito in legge con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n.27, stabilisce che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni ed atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31.1.2020 e la data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica conservino la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza.
- il D.L. n.105 del 23 luglio 2021, in considerazione del protrarsi del rischio sanitario COVID-19, ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021, a

conferma, quindi, che il provvedimento di A.I.A. n. 4973 del 06/07/2010 in oggetto (con scadenza 06/07/2020, attualmente in fase di rinnovo) debba ritenersi tuttora valido.

#### TENUTO CONTO:

- della nota agli atti con prot. n. 37339 del 11/08/2021, con la quale Lavajet Global Service S.r.l. richiedeva, quale modifica non sostanziale del provvedimento vigente, l'utilizzo del codice EER 170504 (terre e rocce da scavo diverse da quelle di cui alla voce 170503\*) in sostituzione dei materiali ingegneristici previsti per le riprofilature finali delle aree di impianto secondo la morfologia autorizzata con P.D. 869 del 3/4/2020 per la realizzazione di un bastione di rinforzo al piede dell'impianto e contestuale sistemazione dei livelli superiori con strati di terra e materiali equivalenti idonei (per un quantitativo di circa 15 mila mc corrispondente a circa 21 mila t.);
- della nota di questa Provincia (prot. 41378 del 20/08/2021) che dava avvio al procedimento per la modifica non sostanziale dell' A.I.A. n. 4973 del 6/7/2010 e s.m.i. ai sensi dell'art. 29-nonies c.1 D.Lgs. 152/2006 nella quale si richiedeva :
  - alla Ditta la corresponsione delle relative spese istruttorie
  - agli Enti in indirizzo l'espressione di proprie valutazioni circa eventuali elementi ostativi al rilascio, da parte di questi uffici, del nulla osta alla modifica in questione, da far pervenire all'ufficio scrivente entro 30 giorni dal ricevimento della nota di avvio del procedimento, precisando altresì che l'assenza di riscontro sarebbe stata intesa quale silenzio/assenso da parte degli stessi.
- della nota della ditta Lavajet S.r.l., agli atti con prot. 41767 del 24/08/2021 con la quale la stessa trasmetteva attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese istruttorie e marca da bollo annullata.
- della nota ARPAL n. 24590 del 25/08/2021 (agli atti con prot. 41913 del 25/08/2021) nella quale l'Agenzia non rilevava elementi ostativi alla modifica in oggetto ed alla realizzazione di quanto previsto nella documentazione presentata dal proponente, purché fosse garantita la verifica della qualità ambientale dei rifiuti da eseguirsi secondo le modalità di accettazione rifiuti riportate nel parere stesso.
- delle note del Comune di Varazze n. 21254 del 25/08/2021 (agli atti con prot. 41980 del 25/08/2021) e n. 21376 del 26/08/2021 (agli atti con prot. 42156 del 26/08/2021) con le quali il Comune esprimeva nulla osta alle modifiche richieste a condizione che:
  - *“il materiale sia utilizzato esclusivamente in sostituzione della terra di ricoprimento prevista per la riprofilatura già autorizzata con precedente modifica non sostanziale del provvedimento A.I.A. approvata da codesta Provincia di Savona con atto dirigenziale n. 869 del 03/04/2020.*
  - *detto materiale anche se classificato con codice EER 170504 “terree rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503” non sia computato ai fini del limite massimo di conferimento rifiuti autorizzato pari a 350000 mc e nel limite annuale pari a 40000 t di cui al provvedimento A.I.A. vigente;”*
  - Il Comune di Varazze specificava altresì di considerare che il quantitativo di 15000 mc fosse aggiuntivo rispetto ai 350.000 mc già autorizzati così da non ridurre i quantitativi per il conferimento del codice EER 200301 da parte dei Comuni autorizzati sino al 31/12/2021. Il Comune inoltre specificava: *“Tali rifiuti EER 170504, essendo in sostituzione della terra di ricoprimento, non dovranno a loro volta essere ricoperti”*.
- della nota di Regione Liguria prot. PG 2021/G13.10.2/5 del 2/9/2021 agli atti con prot. 42818 del 2/9/2021 che così disponeva: *“Si ritiene indispensabile che Provincia, con l'eventuale supporto dell'organo di controllo preposto alla verifica e all'effettuazione del PMC dell' AIA regionale vigente verifichi la congruità di quanto riportato al paragrafo 4.1, “MODELLO GEOTECNICO DI RIFERIMENTO” (da pag. 11). Nello specifico, sulla base delle risultanze del PMC e dei controlli eseguiti in campo, dovranno essere verificate, indipendentemente dalle metodologie adottate dal proponente ai fini della verifica di stabilità e dai risultati delle stesse:*

- *la correttezza del modello geotecnico (stratigrafico) di progetto riportato in Figura a pag. 12, riportante la sezione schematica longitudinale della discarica autorizzata – valutando anche i rilievi di parte e/o eseguiti da ARPAL nel tempo;*
  - *che i livelli del percolato ipotizzati siano verosimili o quantomeno cautelativi - nell'impossibilità di verificare nell'immediato tale assunzione, il livello di percolato dovrà essere valutato in esito ai futuri monitoraggi da eseguirsi sul nuovo/i piezometro/i prescritti da ARPAL a tale scopo, con conseguente aggiornamento delle verifiche di stabilità. Allo stato attuale non è stato inoltre possibile verificare puntualmente la congruenza della valorizzazione dei parametri geotecnici utilizzati. In tal senso relativamente agli aspetti di stabilità appare dunque opportuno che il proponente:*
  - *argomenti con maggior grado di approfondimento le scelte effettuate in merito ai criteri di valutazione dei parametri geotecnici, riportati al paragrafo 4.1 della “Nota tecnica di replica alle richieste provvedimento dirigenziale n. 1732 del 09/07/2021”. Nel caso tale aspetto sia stato oggetto di precedenti elaborati dovranno quantomeno essere indicate, per ciascun parametro di ogni “materiale” del modello geotecnico considerato, anche in forma tabellare, numero e tipologia di prove geotecniche effettuate per determinarne il valore. Dovranno altresì essere citati i riferimenti dei documenti pregressi dove sono state valutate le prove di terreno e laboratorio effettuate presso la discarica Ramognina;*
  - *confermi che siano stati utilizzati i medesimi parametri geotecnici e il medesimo modello concettuale (salvo ovviamente la modifica oggetto di istanza) considerati nelle analisi di stabilità relative alle fasi progettuali pregresse fino alla configurazione attuale, motivando viceversa eventuali “cambiamenti” in corso d’opera;*
  - *specifichi perché nelle verifiche di stabilità relative agli strati artificiali di fondo siano state considerate solo alcune interfacce interstrato e non le caratteristiche dei singoli geocompositi/geomembrane;*
  - *chiarisca analogamente perché nella verifica di stabilità non sia stata considerata l’assetto definitivo della copertura finale, parte significativa ai fini della verifica.*
  - *Tanto premesso si evidenzia che le verifiche di stabilità sono state complessivamente eseguite nel rispetto delle NTC 2018 e che pertanto si condivide l’approccio metodologico utilizzato, i cui risultati potranno essere rivalutati anche alla luce dei chiarimenti indicati da ottenersi nei termini e modalità che l’Ente autorizzatore vorrà definire.*
  - *Occorrerà in ogni caso garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al DD 869/2020, con particolare riferimento alla conferma delle risultanze delle relazioni geotecniche agli atti alla luce degli esiti laboratoristici sulle caratteristiche di resistenza a seguito delle attività di compattazione del rifiuto EER 17 05 04 smaltito in discarica e in base ai livelli di percolato effettivamente accertati in corso d’opera.*
  - *Precisato quanto sopra, non si rilevano elementi ostativi alla modifica richiesta dal proponente, ferma restando la necessità di garantire anche i seguenti aspetti:*
  - *la presentazione di un cronoprogramma delle attività che evidenzia eventuale interferenze o meno tra le attività di coltivazione della discarica e i lavori di rinforzo e riprofilatura;*
  - *un monitoraggio periodico dei conferimenti del rifiuto in questione, con conferma dei massimali ricevibili;*
  - *l’utilizzo esclusivo di tale EER in sostituzione dei materiali ingegneristici autorizzati dal DD 869/2020.”*
- *la nota di Lavajet Global Service S.r.l. agli atti con prot. 43429 del 7/9/2021 nella quale veniva dato riscontro alla nota della Regione Liguria prot. PG 2021/G13.10.2/5 del 2/9/2021, di cui sopra;*

## **CONSIDERATO:**

- che nella nota di istanza di cui sopra Lavajet lamentava la difficoltà di reperimento del volume di circa 15.000 mc di terreni /materiali idonei utili per la realizzazione di quanto autorizzato nel suddetto provvedimento di modifica n. 869/2020; ulteriormente dichiarava che dopo aver individuato con grande difficoltà il possibile approvvigionamento di tale materiale presso il cantiere di Punta dell'Olmo tra Varazze e Celle, solo per una mera mancanza formale (mancata trasmissione della dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.21 del D.P.R. 120/2017 almeno 15 giorni prima delle operazioni di scavo) tali materiali non avevano potuto godere della qualifica di sottoprodotto ed erano stati ricondotti al regime dei rifiuti;
- che nella Relazione di Integrazione del 17/03/2020 prodotta nell'ambito dell'iter autorizzativo che ha portato all'emanazione del P.D. 869/2020, il proponente aveva evidenziato, al capitolo 7, che i volumi di materiale ingegneristico da abbancare per la riprofilatura dovevano essere pari a circa 15.500 mc - pressochè equivalenti con le volumetrie per le quali si richiede l'impiego del CEER 170504;
- il carattere di urgenza degli interventi di riprofilatura (stante anche la prossima chiusura della discarica stimata al 31/12/2021);
- le tempistiche strette dettate dal provvedimento di diffida n. 1732 del 09/07/2021 di questo Ente che aveva imposto a Lavajet S.r.l. di completare gli interventi di ripristino dei luoghi a seguito della fuoriuscita di percolato dal corpo della discarica con contestuale completamento delle coperture;
- la necessità di operare i conferimenti della terra e/o materiali equivalenti con gradualità per non gravare sulla viabilità locale.

#### **PRESO ATTO CHE:**

- Lavajet asseriva che la gestione di tale materiale era prevista in ottemperanza ai seguenti principi:
  - Caratterizzazione del materiale ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 121/20 eseguita dal produttore prima del conferimento;
  - Verifica di conformità da parte del gestore secondo art. 7 ter del D.Lgs. 121/20 sul tal quale, eluato (test di cessione) e attribuzione delle classi di pericolo HP;
  - Il materiale relativo al primo conferimento sarà stato stoccato in apposita area separata e facilmente identificabile in attesa dei risultati di conformità. A conformità ottenuta messa a dimora dei materiali relativi al primo conferimento e prosecuzione conferimenti seguenti;
  - Ripetizione caratterizzazione con cadenza annuale o in caso di variazioni del processo che ha generato il rifiuto;
  - Registrazione materiale in ingresso su Registro rifiuti;
  - Assoggettamento ad ecotassa ai sensi della L.R. 23/2007 e L.R. 16/2016;
  - l'incremento volumetrico dei rifiuti conferibili corrisponderà ad equivalente decremento delle terre di ricoprimento e di riprofilatura già autorizzate in quanto tali rifiuti saranno impiegati esclusivamente in sostituzione del materiale di ricopertura;
  - l'utilizzo del rifiuto CEER 170504 non comporterà opere in variante rispetto a quanto già autorizzato con P.D. 869/2020.

**RILEVATO** che ARPAL con nota n. 24590 del 25/08/2021 (agli atti con prot. 41913 del 25/08/2021) non rilevava elementi ostativi alla modifica in oggetto ed alla realizzazione di quanto previsto nella documentazione presentata, purché fosse garantita la verifica della qualità ambientale dei rifiuti da eseguirsi secondo le modalità di seguito esposte:

*“ Ferma restando la necessità da parte del produttore del rifiuto di eseguire, come previsto dall'art. 7-bis del D.lgs 36/2003 e ssmmii, preventivamente la caratterizzazione di base, al fine della definizione della qualità ambientale dovranno essere previste le seguenti verifiche di conformità a carico del gestore (da ritenersi un'integrazione del Piano di Monitoraggio e Controllo):*

## Verifiche di conformità

<i>EER</i>	<i>Parametro</i>	<i>Frequenza</i>	<i>Metodo</i>	<i>Modalità di registrazione dei controlli effettuati</i>
170504	<p><i>Analisi di classificazione per rifiuti speciali non pericolosi identificati da voci a specchio</i></p> <p><i>Parametri di cui alla Tab. 5 paragrafo 2 All 4 del D.lgs 36/03 ssmii (test di cessione)</i></p> <p><i>Parametri di cui alla tab 5 bis paragrafo 2 All 4 del D.lgs 36/03 ssmii</i></p> <p><i>Altri parametri definiti in base alla tipologia di rifiuto e all'operazione di recupero</i></p>	<p><i>Al primo conferimento, ripetuta annualmente</i></p>	<p><i>Parte IV D.lgs 152/06 ssmii</i></p> <p><i>All 6 D.lgs 36/03 ssmii</i></p>	<p><i>Archiviazione certificati analitici e inserimento nella relazione annuale degli esiti delle analisi, confrontati con il limite di legge e con gli esiti dei monitoraggi degli anni precedenti.</i></p>

### **Prescrizioni inerenti le verifiche relative all'ammissibilità dei rifiuti:**

- *Le verifiche di conformità di cui all'art 7 ter del D.lgs 36/03 ssmii devono essere eseguite secondo le modalità definite dall' All 6 del medesimo decreto.*
- *Gli esiti delle verifiche di conformità devono essere conservate per un periodo di 5 anni. Conformemente a quanto disposto dal comma 4 art 11 del D.Lgs 36/03 così come modificato dal D.Lgs 121/2020 i campioni dovranno essere prelevati su carichi in ingresso alla discarica per ogni produttore e per ogni EER. I criteri di scelta casuale dei carichi da sottoporre a campionamento e analisi dovranno essere preventivamente concordati con gli enti di controllo.*
- *Il rispetto dei limiti fissati dovrà essere accertato mediante analisi eseguite da laboratorio avente sistema di qualità accreditato secondo la norma ISO 17025, verificato da organismo terzo indipendente.*
- *i campioni di rifiuti prelevati dal gestore della discarica devono essere conservati con le modalità di cui alla norma UNI 10802, presso l'impianto di discarica e tenuti a disposizione dell'Autorità territorialmente competente per un periodo non inferiore a 2 mesi.*

- *Il gestore deve garantire che i lotti sottoposti a campionamento periodico o da parte dall'Ente di controllo rimangano confinati e riconoscibili in attesa degli esiti delle analisi.*

**Requisiti generali dei certificati analitici:**

- *Il certificato analitico dovrà contenere: l'indicazione di chi ha effettuato il campionamento (produttore o addetto al laboratorio), la definizione precisa del rifiuto (non solo la denominazione del EER), esauriente descrizione del rifiuto (aspetto, colore, esame organolettico, omogeneità o meno, etc.), la determinazione dei parametri rilevati sia ai fini della classificazione che dello smaltimento, l'indicazione dei metodi analitici usati, i limiti di concentrazioni applicabili al caso.*
- *I certificati analitici dovranno essere corredati da piano di campionamento e verbale di campionamento, redatti rispettivamente in base alla UNI 14899 e 10802, che indichi modalità di campionamento, trasporto e conservazione del campione, nonché il riferimento alle condizioni di esercizio dell'impianto al momento del campionamento.*
- *Nei casi in cui i rifiuti presentino caratteristiche morfologiche disomogenee da rendere impossibile eseguire un campionamento rappresentativo o se non sono disponibili metodi analitici, l'analisi chimica potrà essere sostituita da un'analisi merceologica. Quest'ultima dovrà contenere l'indicazione precisa della composizione e delle caratteristiche specifiche dei rifiuti che lo hanno generato, incluse informazioni dettagliate sulla classificazione di pericolosità e i motivi che non consentono l'esecuzione del campionamento o dell'analisi. Per rifiuti costituiti da prodotti integri (es. prodotti chimici obsoleti) l'analisi chimica potrà essere sostituita da scheda di sicurezza [...]"*

**DATO ATTO:**

- che sono stati acquisiti i seguenti pareri conservati agli atti e non fisicamente allegati a questo provvedimento:
  - COMUNE DI VARAZZE: note n. 21254 del 25/08/2021 (agli atti con prot. 41980 del 25/08/2021) e n. 21376 del 26/08/2021 (agli atti con prot. 42156 del 26/08/2021)
  - REGIONE LIGURIA: nota prot. PG 2021/G13.10.2/5 del 2/9/2021 agli atti con prot. 42818 del 2/9/2021; (chiedere Regione se prevede ulteriore nota dopo risposta Lavajet o no)
  - A.R.P.A.L.: nota prot. n. 24590 del 25/08/2021 (agli atti con prot. 41913 del 25/08/2021).

**CONSIDERATO, altresì che:**

- risultano pervenuti i pareri degli Enti in merito all'istanza trasmessa dal proponente e che le prescrizioni impartite dagli Enti debbano essere recepite nel presente provvedimento.
- la modifica richiesta non prevede opere in variante rispetto a quanto già autorizzato con P.D. 869/2020, ma comporta la necessità di modifica non sostanziale del Provvedimento AIA n. 4973 del 06.07.2010 e successive modifiche e integrazioni, in relazione all'introduzione dell'impiego del rifiuto CEER 170504 in sostituzione dei soli materiali ingegneristici autorizzati dal P.D. 869/2020;
- l'intervento sopra citato rientra all'interno del perimetro della discarica come autorizzato;

**RITENUTO :**

- dunque, di dover prevedere un aggiornamento del P.D. n. 4973/2010 esclusivamente in relazione all'utilizzo del rifiuto CEER 170504 in sostituzione dei soli materiali ingegneristici autorizzati dal DD 869/2020, senza alcuna modifica alla profilatura/morfologia del sito di discarica di progetto già autorizzate
- che tale modifica comporta la modifica e integrazione degli Allegati D ed E dell'AIA esistente che verranno rettificati nell'ambito del rinnovo autorizzativo in corso;

- di aver acquisito, in base alle risultanze istruttorie condotte, tutti gli elementi utili per la formulazione del presente atto, risultanti adeguatamente circostanziati e motivati.

#### **VISTI:**

- i documenti progettuali trasmessi, a firma del geol. Marcello Ermia incaricato dalla ditta Lavajet Global Service s,r,l,;
- i pareri positivi degli Enti che hanno richiesto le integrazioni documentali e impartito prescrizioni.

#### **RITENUTO** pertanto:

- di non rilevare elementi impeditivi all'autorizzazione della modifica sopra esposta, con le integrazioni pervenute e le prescrizioni dettagliate dagli Enti nei pareri inviati a questi Uffici.

**ESERCITATO** il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000.

#### **DETERMINA**

1. di approvare la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione A.I.A. n. 4973 del 06.07.2010 e successive modifiche, inerente la discarica Ramognina loc. Canavelle nel Comune di Varazze, così come richiesto dalla ditta Lavajet Global Service s.r.l. con nota agli atti con prot. n. 37339 del 11/08/2021 e nota agli atti con prot. n. 43429 del 07.09.2021, con le prescrizioni impartite nei pareri degli Enti coinvolti, meglio specificate di seguito;
  2. di autorizzare l'esecuzione degli interventi previsti dagli elaborati progettuali presentati ed in premessa richiamati, in variante a quelli già autorizzati e recepiti dal P.D. n. 4973/2010 e successive modifiche autorizzate;
  3. di stabilire che, ai fini dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al provvedimento n° 4973/2010 e successive modifiche, gli stessi interventi costituiscono variante non sostanziale;
4. di stabilire:
  - 4.1. che il presente provvedimento non incide sulla durata del titolo autorizzativo di AIA, P.D. n. 4973 del 06.07.2010 e s.m.i. e non modifica la morfologia già autorizzata con P.D. 869/2020;
  - 4.2. che il presente provvedimento costituisce modifica e integrazione dell'allegato D ed allegato E al provvedimento A.I.A. stesso, esclusivamente per le parti di pertinenza;
  - 4.3. dovranno essere rispettate le prescrizioni inerenti le verifiche relative all'ammissibilità dei rifiuti come da nota ARPAL n. 24590 del 25/08/2021 (vds. verifiche di conformità, prescrizioni inerenti le verifiche relative all'ammissibilità dei rifiuti, requisiti generali dei certificati analitici) richiamate in narrativa;
  - 4.4. i quantitativi di CEER 170504 utilizzati saranno assoggettati a Tributo Speciale (Ecotassa) come indicato da Regione Liguria;
  - 4.5. dovrà essere attestata e argomentata, da parte del gestore, sulla base dei controlli eseguiti in campo, la congruità e la correttezza previo confronto del modello geotecnico (stratigrafico) impiegato e quello di progetto, per le verifiche di stabilità secondo la sezione schematica longitudinale della discarica autorizzata riportata nella nota tecnica datata 9/8/2021 allegata alla "Nota tecnica di replica alle richieste provvedimento dirigenziale n. 1732 del 09/07/2021"(vds. paragrafo 4.1, "MODELLO GEOTECNICO DI RIFERIMENTO" e pagg. seguenti);

- 4.6. dovranno essere aggiornate, a cura del gestore, le verifiche di stabilità in seguito ai futuri monitoraggi anche sui nuovi piezometri realizzati per la verifica del rispetto del livello di soglia del percolato. Si chiede inoltre sia fornita, entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, una tabella con i valori dei livelli di sicurezza del percolato che garantiscano le condizioni di stabilità della discarica aggiornati per ogni piezometro dedicato al controllo del livello di percolato. Nel caso si dovessero rilevare valori di soggiacenza inferiori a quelli dei livelli di guardia e quindi livelli piezometrici di percolato più superficiali, dovranno essere attivate opportune procedure che dovranno essere predisposte entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento e ricomprese all'interno del Piano di Gestione Operativa.
- 4.7. in capo ad Arpal le verifiche del rispetto dei limiti di riferimento, ivi compreso il livello di percolato sui piezometri esistenti ed in corso di realizzazione, una volta definito quanto al punto precedente, fino alla ridefinizione del PMC nell'ambito del rinnovo autorizzativo;
- 4.8. dovranno quantomeno essere indicati, per ciascun parametro di ogni "materiale" del modello geotecnico considerato, anche in forma tabellare, numero e tipologia di prove geotecniche effettuate per determinarne il valore. Dovranno altresì essere citati i riferimenti degli eventuali documenti pregressi in cui sono state valutate le prove (di terreno e laboratorio) effettuate presso la discarica Ramognina;
- 4.9. dovrà essere confermato l'utilizzo dei medesimi parametri geotecnici e del medesimo modello concettuale considerati nelle analisi di stabilità relative alle fasi progettuali pregresse fino alla configurazione attuale;
- 4.10. dovrà essere garantito l'utilizzo esclusivo del CEER 170504 in sostituzione dei soli materiali ingegneristici autorizzati come terra di ricoprimento per la riprofilatura prevista dal P.D. 869/2020 per le volumetrie e la morfologia ivi autorizzate;
- 4.11. l'incremento volumetrico dei rifiuti conferibili corrisponderà ad equivalente decremento delle terre di ricoprimento e di riprofilatura già autorizzate in quanto tali rifiuti saranno impiegati esclusivamente in sostituzione del materiale di ricopertura;
- 4.12. dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni e le condizioni dettagliate nel P.D. 869/2020 con particolare riferimento alla conferma delle risultanze delle relazioni geotecniche agli atti, alla luce degli esiti laboratoristici sulle caratteristiche di resistenza a seguito delle attività di compattazione del rifiuto CEER 17 05 04 smaltito in discarica e in base ai livelli di percolato effettivamente accertati in corso d'opera. Si richiede pertanto un cronoprogramma delle attività che evidenzii eventuali interferenze o meno tra le attività di coltivazione della discarica e i lavori di rinforzo e riprofilatura. Tale cronoprogramma dovrà essere suddiviso per fasi/lotti e dovrà contemplare oltre alla descrizione e alla scansione temporale delle attività di cui sopra anche la relativa calendarizzazione delle verifiche sulle caratteristiche di resistenza effettuate a seguito della compattazione del rifiuto EER 170504 e delle verifiche periodiche sui quantitativi conferiti. Mensilmente dovrà essere redatta una relazione di aggiornamento sulle risultanze di tali verifiche (sia per quanto attiene i quantitativi rifiuti abbancati sia relativamente alle verifiche effettuate sulle caratteristiche geotecniche dei terreni). Tale documento dovrà essere trasmesso mensilmente ad ARPAL, Regione Liguria, Comune e Provincia di Savona;
- 4.13. la prevista fidejussione a favore di Provincia dovrà essere adeguata in relazione ai nuovi quantitativi autorizzati, secondo quanto predisposto al nuovo regolamento approvato con DCP n. 57/2020.

## **PRECISA**

5. che il presente atto di aggiornamento conferma integralmente i contenuti e le disposizioni del sopra citato Provvedimento n° 4973/2010 e s.m.i., ad esclusione di quanto previsto nella parte dispositiva dal presente provvedimento che ne costituisce integrazione;

6. In occasione del rinnovo del P.D. n. 4973 del 6/7/2010 e s.m.i., il cui procedimento è in fase di ultimazione, la modifica non sostanziale di cui sopra verrà organicamente integrata nel nuovo provvedimento.

### **DISPONE**

7. di pubblicare il presente atto all'Albo on-line della Provincia per quindici giorni consecutivi;
8. di trasmettere tramite P.E.C. o A.R. copia del presente atto ai seguenti soggetti:
- alla ditta Lavajet Global Service s.r.l., con sede in Firenze, Via Vespasiano da Bisticci, 15 e sede operativa in Varazze, Via Canavelle s.n.c.,
  - al Comune di Varazze, Settore Ambiente,
  - alla Regione Liguria, Dipartimento Ambiente e Protezione Civile - Settore Rifiuti,
  - alla ASL 2 Savonese – U.O. Igiene e Sanità Pubblica.
  - ARPAL – Settore AIA e Grandi Rischi;
  - ARPAL - Direzione Scientifica - UO Pianificazione Strategica – Censimento RU - Genova
  - Albo nazionale gestori ambientali – Sezione Regionale, presso la Camera di Commercio, industria artigianato ed agricoltura di Genova;
  - Regione Liguria – Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti – Settore Difesa del Suolo di Savona e Imperia
9. che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell'atto stesso.

Il Dirigente del Settore Gestione viabilità,  
edilizia ed ambiente  
Gareri Vincenzo